Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 26 giugno 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. **1326**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . . . Pag. 4122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1327**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano . . . Pag. 4124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1328**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 4125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1329**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile «Pier Achille Faccanoni», con sede in Sarnico . Pag. 4125

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **389**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 4126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **390**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 4127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970, n. **391**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Trieste. Pag. 4129

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1969.

Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che, nella prima decade del mese di maggio 1969, hanno colpito alcuni comuni della provincia di Pavia . . . . Pag. 4129

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Lecce . . . . Pag. 4129

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Trento . . . . Pag. 4130

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Sostituzione di due membri e del segretario del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari . . . . . . Pag. 4130

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1970.

Revoca all'officina farmaceutica della ditta Industria chimica Gorini, sita in Milano, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici . . . . Pag. 4130

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.

Qualifica di «strada con diritto di precedenza» per le strade provinciali n. 17 «Saludecese» e n. 18 «Conca», in provincia di Forlì . . . . Pag. 4131

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.
Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Zenzalino », al confine con la provincia di Bologna . . . . Pag. 4131

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.
Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « S. Donato », tratto compreso tra l'origine e l'incrocio con la strada provinciale « Zenzalino », in provincia di Bologna Pag. 4132

ORDINANZA MINISTERIALE 15 giugno 1970.
Proroga del termine fissato per la vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nel territorio nazionale, esclusa la Sardegna . Pag. 4132

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . Pag. 4133

Ministero della difesa: Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'area, con soprastante serbatoio d'acqua, sita in località S. Lucia del comune di Iesi . . Pag. 4133

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania: Variante al piano regolatore generale di Napoli . Pag. 4133

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Monte S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 4133
Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4133
Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4133
Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4133
Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4133
Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4133
Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4133
Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4133
Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4133

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 20 febbraio 1970 al 12 marzo 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 297/70, n. 348/70 e n. 418/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi. Pag. 4134

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4140

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto . Pag. 4141

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di attuario di 2ª classe in prova (ruolo statistico attuariale - categoria direttiva) . . . Pag. 4141

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: Concorso pubblico a due posti di operaio in prova di prima categoria (specializzato) con qualifica professionale di « conducente di automezzi con patente D » . . . . Pag. 4147

Ufficio medico provinciale di Brescia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia . . . . Pag. 4151

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria . . . . Pag. 4151

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 dicembre 1969, n. **476-476**/Legisl. bis.
Regolamento per la corresponsione di un premio speciale al personale direttivo del ruolo tecnico dei lavori pubblici . . . . Pag. 4152

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. **1326**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 113, relativo al corso di laurea in farmacia è integrato con il seguente comma:

« L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 144, relativo all'esame di laurea in architettura è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste in un colloquio sull'attività svolta durante il corso di studi e nella discus-

sione della tesi, la quale riguarda una ricerca progettuale che necessariamente implica anche l'elaborazione d'un progetto.

Per sostenere gli esami il candidato deve presentare richiesta al preside, fin dall'inizio del quarto anno di corso e non oltre sei mesi prima dell'appello prescelto, indicando fra i professori ufficiali il relatore o i relatori.

Il consiglio di facoltà esamina la domanda, designa il relatore o i relatori; questi d'accordo con il candidato, definiscono il tema, ne seguono lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori esterni, e ne garantiscono l'originalità e la validità davanti alla commissione giudicatrice ».

Dopo l'art. 377, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunità educative speciali.

Scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunità educative speciali

(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 378. — Presso l'istituto di pedagogia della facoltà di magistero dell'Università di Roma, è istituita una scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunità educative speciali ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera *a*) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 379. — La scuola ha lo scopo di formare, attraverso un'autentica integrazione personale di dati teorici, tecnici e sperimentali, giovani che, professionalmente preparati per la educazione di fanciulli adolescenti e giovani, qualunque sia la natura ed il grado del loro disadattamento, sia in comunità educative come nell'ambiente naturale, siano in grado di assolvere compiti di animazione sociale e di assumere responsabilità direttive in seno alle comunità stesse o in seno ad organismi assistenziali-educativi.

Un centro studi provvede alla documentazione e alla ricerca per assicurare un efficace funzionamento della scuola. La scuola rilascia il diploma di assistente educatore, attestati di idoneità e attestati di qualificazione speciale.

Art. 380. — La scuola è diretta dal direttore dell'istituto di pedagogia della facoltà di magistero. In mancanza di esso o in caso di impedimento non temporaneo, il consiglio della facoltà affiderà la direzione della scuola ad altro professore di ruolo della facoltà.

Il direttore è coadiuvato dal direttore dei corsi ed assistito dal consiglio della scuola; in caso di assenza o impedimento temporaneo il direttore è sostituito dal vice direttore da lui designato.

Art. 381. — Il consiglio della scuola è composto dal direttore dei corsi e dai docenti della scuola. Le deliberazioni di carattere tecnico riguardanti la formazione professionale degli allievi, sono adottate con l'intervento di un componente designato dall'Associazione professionale degli educatori (A.N.E.G.I.D.) e di non più di sette membri designati da amministrazioni pubbliche e private interessate alla formazione degli educatori.

Art. 382. — Il consiglio è convocato dal direttore, esso ratifica la designazione del vice direttore; determina i corsi e i relativi piani di studi, fissa il calendario; delibera sulle domande di iscrizione e sul prolungamento di questa; affida la direzione dei corsi a un cultore di discipline affini, docente o meno della scuola purchè abbia acquisito esperienze professionali nella educazione specializzata; sceglie i monitori per l'assistenza ai tirocini, esperti di educazione specializzata provvisti di norma del diploma di assistente educatore, delibera su ogni altra questione di natura didattica e disciplinare; formula proposte per la concessione di borse e assegni agli studenti bisognosi e meritevoli e per altre questioni di ordine amministrativo e finanziario riguardanti la scuola.

Art. 383. — La scuola si articola in corsi di formazione della durata di due anni. La varietà e l'orientamento dei corsi, la distribuzione degli insegnamenti tra i due anni di ciascun corso sono stabiliti dal consiglio della scuola.

Possono essere ammessi coloro che siano in possesso di un titolo di scuola media superiore.

L'ammissione è subordinata al superamento di prove atte a permettere una valutazione delle attitudini del candidato ad esercitare la professione ed a trarre profitto dalla formazione. Il limite numerico sarà fissato dal consiglio della scuola.

Agli studenti fuori corso può essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo che non superi la durata del corso stesso.

Gli esami sostenuti nei corsi universitari per le materie di insegnamento della scuola, possono essere convalidati.

Art. 384. — La scuola può anche organizzare corsi di preparazione per educatori, in attività di servizio e corsi di qualificazione speciale per educatori già in possesso del diploma speciale. Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e tecnico pratico.

Sono insegnamenti teorici dei corsi di formazione:

1) Antropologia culturale;
2) *Etica professionale;*
3) Psicologia dell'età evolutiva con elementi di psicologia generale;
4) Psicologia sociale con elementi di psicologia dinamica;
5) Pedagogia generale e teoria della scuola;
6) Pedagogia speciale;
7) Sociologia;
8) Auxologia;
9) Igiene;
10) Igiene mentale;
11) Istituzioni di diritto pubblico.

Sono insegnamenti tecnici e pratici dei corsi di formazione:

1) Tecniche educative ed organizzative della vita in istituto;
2) Seminari di cultura generale;
3) Ricerche sociali e studio dell'ambiente;
4) Attività di gruppo;
5) Tirocinio professionale.

Art. 385. — Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, previa proposta del direttore della scuola, a docenti anche di altre facoltà e ad esperti della materia. L'assistenza ai tirocini professionali è curata da monitori ed è affidata ad esperti di educazione specializzata; l'attività dei monitori è coordinata dal titolare dell'insegnamento di tirocinio professionale.

I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno scolastico; il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno quali insegnamenti possono essere svolti in un semestre o mediante seminari.

Art. 386. — Per il conseguimento del diploma o dell'attestato di qualificazione speciale, lo studente deve aver seguito i corsi e superato i relativi esami e prove pratiche. L'esame consiste nella discussione su una dissertazione scritta connessa all'attività di studio di ricerca e di applicazione svolta dal candidato durante la frequenza della scuola.

La commissione di esame è composta dal direttore della scuola o da altro professore di ruolo della facoltà da lui delegato che la presiede, e da sei docenti della scuola stessa di cui tre degli insegnamenti tecnico pratici.

Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1327**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Milano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Milano approvato con il decreto sopraindicato è modificato nel senso che gli articoli 20, 21, 23 relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti, mentre restano invariati gli articoli 19, 22 e 24.

Art. 20. — Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);

2) Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;

3) Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;

4) La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;

5) Glottologia;

6) Storia moderna e contemporanea;

7) Geografia, soprattutto antropica.

Sono insegnamenti complementari: tutti quelli impartiti nella facoltà di lingue, di lettere e filosofia, di magistero, di giurisprudenza e di scienze politiche.

Inoltre: relazioni pubbliche, relazioni umane, teoria dell'informazione, ricerca operativa, principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche. Lingua e letteratura latina; una materia filosofica; storia dell'arte; didattica delle lingue moderne.

Lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella facoltà.

ESAMI

Art. 21. — Gli esami delle lingue straniere (fondamentali) consistono in prove scritte ed in prove orali.

Le prove scritte di lingua consistono: per il 1° e per il 2° anno in una prova di dettato ed in una prova di traduzione dall'italiano nella lingua straniera, oppure in una composizione nella lingua straniera.

Le prove scritte del 3° anno consistono in una prova di dettato, in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera ed in una composizione nella lingua straniera.

Le prove scritte del 4° anno consistono in una prova di dettato, in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera ed in una composizione di cultura generale nella lingua straniera.

Le prove orali di lingua vertono sul programma svolto nell'anno.

Esami di italiano. Gli esami di italiano consistono in due prove orali (uno per ciascun anno di corso) ed una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

Gli esami di didattica delle lingue moderne comportano prove pratiche consistenti nello svolgimento di una lezione per ciascuna lingua.

Tutti gli altri esami sono orali.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

Il consiglio di facoltà può, con motivate deliberazioni, rendere obbligatoria una o due delle materie complementari. Esso potrà inoltre consentire che lo studente, in luogo dell'insegnamento della seconda lingua (triennale), possa seguire gli insegnamenti di una lingua biennale e di una annuale.

Art. 23. — Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti (esame di laurea).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1328**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo organico-biologico:

Chimica delle sostanze naturali;
Chimica fisica organica;
Analisi organica strumentale;
Fitochimica.

Indirizzo inorganico chimico-fisico:

Struttúristica chimica;
Radiochimica;
Chimica quantistica;
Chimica dei composti elemento-organici;
Chimica fisica dello stato solido;
Chimica inorganica applicata.

Art. 63. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste:

a) in quattro prove pratiche e orali, rispettivamente sui vegetali, sugli animali, sui minerali e sulle rocce;

b) nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio su argomento di interesse naturalistico preferibilmente in un laboratorio della facoltà di scienze;

c) nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quelle su cui verte la dissertazione scritta; se quest'ultima verte su tema biologico due degli argomenti da discutere oralmente devono concernere questioni geomineralogiche e viceversa ».

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Tecnologie chimiche speciali;
Chimica e tecnologia delle materie plastiche;
Chimica e tecnologia del vetro e dei prodotti ceramici;
Metallografia;
Chimica merceologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1329**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile « Pier Achille Faccanoni », con sede in Sarnico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visti il regio decreto 6 ottobre 1921, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia « Ospedale Pier Achille Faccanoni » di Sarnico (Bergamo), dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri e altre finalità assistenziali, ed il regio decreto 16 dicembre 1929, con il quale l'ente ha assunto la denominazione « Ricovero municipale dott. Pier Achille Faccanoni » e sono state approvate modificazioni allo statuto sopracitato;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 20 aprile 1968, n. 1440, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Faccanoni » di Sarnico è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 23 giugno 1969 e 27 giugno 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Pier Achille Faccanoni », con sede in Sarnico (Bergamo), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Terreni e fabbricati nel comune di Sarnico:
mappale n. 297, mq 4.720;
mappale n. 1230/*c*, mq 830;
mappale n. 296, mq 1.900;
mappale n. 294/*b*, mq 540;
mappale n. 1087, mq 722;
mappale n. 1204, mq 28.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, etc. specificatamente indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

Il medico provinciale di Bergamo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **389.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 157. — All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in « Clinica pediatrica ».

Gli articoli 188 e 189 relativi alla scuola di specializzazione in « Urologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 188. — Il corso di studi della scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni.

Alla scuola sono ammessi cinque iscritti per ogni anno di corso.

Art. 189. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale, fisiologia dell'apparato urogenitale, patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, le nefropatie mediche, semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, batteriologia in urologia, farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, clinica urologica; patologia genitale femminile di interesse urologico, nefrologia chirurgica, anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale, semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale, radiologia dell'apparato urinario e genitale, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia, l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

Clinica urologica, patologia e clinica urologica infantile, radiologia dell'apparato urinario e genitale; tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale, urologia ginecologica.

Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica pediatrica.

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 214. — Il corso di studi di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni.

Art. 215. — La scuola non può accogliere più di dieci allievi per ciascun anno di corso.

Art. 216. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

Clinica pediatrica (triennale);
Patologia pediatrica (biennale);
Puericultura (biennale);
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
Auxologia normale e patologica;
Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica;
Puericultura;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
Terapia pediatrica;
Radiologia pediatrica;
Malattie infettive dell'infanzia.

3° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia.

Insegnamenti complementari (uno per ogni anno a scelta dell'iscritto):

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n, 236, *foglio n.* 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **390**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Milano è istituita la facoltà di farmacia con il corso di laurea in farmacia e il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo.

a) tre posti di professore, prelevati dal contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1969-70);

b) dieci posti di assistente, prelevati dal contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970-71);

Art. 3.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà vengono esercitate da un apposito comitato composto da tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione e contenente le norme relative all'ordinamento della facoltà di farmacia (allegato *A*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 28. — CARUSO

ALLEGATO *A*

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Milano, relativo all'istituzione della facoltà di farmacia.

Art. 1. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

L'Università di Milano comprende le seguenti facoltà:
Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Facoltà di farmacia;
Facoltà di agraria;
Facoltà di medicina veterinaria.

Dopo l'art. 52, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facoltà di farmacia.

FACOLTA' DI FARMACIA.

Art. 53. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Laurea in farmacia:

Art. 54. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:
1) Chimica generale ed inorganica;
2) Chimica organica;
3) Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5) Chimica biologica;
6) Fisica;
7) Farmacologia e farmacognosia;
8) Anatomia umana;
9) Fisiologia generale (biennale);
10) Botanica farmaceutica;
11) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Chimica bromatologica;
3) Biochimica applicata;
4) Igiene;
5) Idrologia;
6) Scienza dell'alimentazione;
7) Biologia generale;
8) Biologia molecolare;
9) Chemioterapia;
10) Chimica clinica;
11) Chimica delle fermentazioni;
12) Chimica delle sostanze organiche naturali;
13) Chimica farmaceutica applicata;
14) Chimica macromolecolare;
15) Chimica terapeutica;
16) Farmacodinamia molecolare;
17) Farmacognosia;
18) Microbiologia;
19) Patologia generale;
20) Saggi e dosaggi farmacologici;
21) Statistica;
22) Tossicologia.

Art. 55. — L'esame di « Chimica farmaceutica e tossicologica I » non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di « Chimica generale ed inorganica » e di « Chimica organica »; l'esame di « Farmacologia e farmacognosia » non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di « Botanica farmaceutica » e di « Fisiologia generale I e II ».

L'esame di « Chimica organica » non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di « Chimica generale ed inorganica ».

L'esame di « Fisiologia generale I » non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di « Anatomia umana »; l'esame di « Tecnica e legislazione farmaceutica » non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di « Chimica farmaceutica e tossicologica I e II » e di « Farmacologia e farmacognosia »; l'esame di « Chimica biologica » non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di « Chimica organica ».

Per essere ammesso al corso di esercitazioni di « Chimica farmaceutica e tossicologica II » lo studente deve avere superato l'esame di « Chimica organica ».

I corsi biennali e triennali comportano rispettivamente due e tre esami; per essere ammesso all'esame del II corso è necessario avere superato l'esame del I corso; analogamente per i corsi triennali, per essere ammesso all'esame del II corso è necessario avere superato l'esame del I corso; per essere ammesso all'esame del III corso, bisogna avere superato quello del II corso.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno quattro da lui scelti tra i complementari; inoltre deve avere compiuto un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche:

Art. 56. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Sono titoli di ammissione i diplomi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:
1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica I;
* 7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia ed igiene.

Triennio:
11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:
1) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
2) Chimica delle sostanze organiche naturali;
3) Chimica dei prodotti dietetici;
4) Chimica dei prodotti cosmetici;
* 5) Farmacologia molecolare;
6) Microchimica;
7) Zoologia e parassitologia.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Art. 57. — L'esame di « Chimica farmaceutica e tossicologica I » non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di « Chimica generale ed inorganica » e di « Chimica organica I »; l'esame di « Farmacologia e farmacognosia » non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di « Botanica farmaceutica » e di « Fisiologia generale ».

L'esame di « Chimica organica I » non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di « Chimica generale ed inorganica ».

L'esame di « Fisiologia generale » non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di « Anatomia umana »; l'esame di « Tecnica e legislazione farmaceutica » non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di

« Chimica farmaceutica e tossicologica I e II » e di « Farmacologia e farmacognosia »; l'esame di « Chimica biologica » non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di « Chimica organica I ».

Per essere ammesso al corso di « Analisi chimico-farmaceutica II » lo studente deve avere superato l'esame di « Chimica organica I ».

I corsi biennali e triennali comportano rispettivamente due e tre esami; per essere ammesso all'esame del II corso è necessario avere superato l'esame del I corso; analogamente per i corsi triennali, per essere ammesso all'esame del II corso è necessario avere superato l'esame del I corso; per essere ammesso all'esame del III corso, bisogna avere superato quello del II corso

Art. 58. — Per ottenere l'iscrizione al III anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970, n. **391.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Trieste.

N. 391. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1969.

Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che, nella prima decade del mese di maggio 1969, hanno colpito alcuni comuni della provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nella prima decade del mese di maggio 1969 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Pavia: Albonese - Bastida Pancarana - Borgo Priolo - Broni - Candia Lomellina - Casteggio - Ottobiano - Redavalle - Robbio - S. Zenone Po - Tromello - Mortara, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità che nella prima decade del mese di maggio 1969 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Pavia;

Albonese - Bastida Pancarana - Borgo Priolo - Broni - Candia Lomellina - Casteggio - Ottobiano - Redavalle - Robbio - S. Zenone Po - Tromello - Mortara.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1970
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 482

(5849)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 378 di detto piano è prevista la strada: « S. Cataldo-Otranto », dell'estesa di chilometri 32+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « S. Cataldo-Otranto », dell'estesa di km. 32 + 000 è classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 611 « di Otranto ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 299

(5844)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto strada statale n. 349 presso Lavarone Chiesa-innesto strada statale n. 350 presso Nosellari », dell'estesa di km. 2 + 930, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Trento, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 14 maggio 1969, n. 564, in data 6 ottobre 1969, n. 1600 ed in data 11 marzo 1969, n. 287;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse, viene classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 349/DIR « di Val d'Assa e Pedemontana Costo », con i seguenti capisaldi d'itinerario: « innesto strada statale n. 349 in località Lavarone Chiesa-innesto strada statale n. 350 in località Nosellari », estesa di km. 2 + 930.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 298

(5842)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Sostituzione di due membri e del segretario del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, concernente la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori dei fiori o piante ornamentali, di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1970, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 91, con il quale il dott. Beniamino Miozzi è stato nominato direttore generale della Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

Considerata l'opportunità di sostituire il segretario del predetto comitato dott. Consolo Andrea, passato ad altro incarico, con il direttore di divisione dott. Michele Di Chio;

Decreta:

In seno al comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, vengono disposte le seguenti sostituzioni:

Direttore generale dott. Beniamino Miozzi, membro effettivo, quale rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Sergio Parboni;

Ispettore generale dott. Nicola Trabace, membro supplente, in caso di assenza o impedimento del dottor Beniamino Miozzi;

Direttore di divisione dott. Michele Di Chio, segretario, in sostituzione del direttore di sezione dott. Andrea Consolo.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 283

(5909)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1970.

Revoca all'officina farmaceutica della ditta Industria chimica Gorini, sita in Milano, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. del 21 marzo 1953 con il quale la ditta Industria chimica Gorini fu autorizzata ad attivare in Milano, via Venini, 53, una officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici in supposte, ovuli, cioccolatini medicinali, pomate e polveri;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata nell'officina predetta in data 31 marzo 1970 nel quale si dichiara che le attrezzature della officina sopracennata sono inesistenti ed i locali adibiti a civile abitazione;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Industria chimica Gorini la autorizzazione a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Venini, 53, preparati galenici concessa con decreto A.C.I.S. del 21 marzo 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(5557)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali n. 17 « Saludecese » e n. 18 « Conca », in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 18 febbraio 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali n. 17 « Saludecese » (tratto Cattolica-Morciano) e strada provinciale n. 18 « Conca »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Rimini in data 14 marzo 1970, n. 1483;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso il parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strade con diritto di precedenza » le strade provinciali n. 17 « Saludecese » (tratto Cattolica-Morciano) e n. 18 « Conca », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico lo obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, scrisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(5667)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Zenzalino », al confine con la provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ferrara in data 18 febbraio 1970, n. 2774, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Zenzalino » di chilometri 10+405 (tratto strada statale n. 16, località S. Nicolò, al confine con la provincia di Bologna);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ferrara in data 14 aprile 1970, n. 3782;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Zenzalino », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ferrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(5666)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « S. Donato », tratto compreso tra l'origine e l'incrocio con la strada provinciale « Zenzalino », in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Bologna in data 21 gennaio 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « S. Donato » - tratto compreso tra l'origine, km. 0,00 e l'incrocio con la strada provinciale « Zenzalino » di km. 31+450;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Bologna in data 20 febbraio 1970, n. 1289;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « S. Donato », con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Bologna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(5668)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 giugno 1970.

Proroga del termine fissato per la vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nel territorio nazionale, esclusa la Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 gennaio 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 dello stesso mese, con la quale è stata resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nel territorio nazionale, esclusa la Sardegna, da eseguirsi nel periodo 15 marzo-15 giugno 1970;

Constatata la necessità di prorogare il termine previsto dall'ordinanza sopra citata per le operazioni immunizzanti;

Ordina:

Art. 1.

Il termine previsto all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 10 gennaio 1970 per le operazioni di vaccinazione dei cani è prorogato al 14 agosto 1970.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Giganti Arturo, residente in Palermo, dall'8 luglio 1970.

Cirani Salvatore, residente in Casalmaggiore, distretto notarile di Cremona, dal 9 luglio 1970.

Berti Ceroni Antonio, residente in Imola, distretto notarile di Bologna, dal 15 luglio 1970.

(5680)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'area, con soprastante serbatoio d'acqua, sita in località S. Lucia del comune di Iesi.

Con decreto interministeriale n. 462 del 25 marzo 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'area, con soprastante serbatoio di acqua, sita in comune di Iesi, località S. Lucia, e censita nel catasto del predetto comune alla sezione *F* del foglio V, mappale n. 123, della superficie complessiva di mq. 280.

(5681)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 19229 del 3 giugno 1970 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952 la deliberazione di giunta 17 dicembre 1969 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera 27 febbraio 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 5624 riportata al foglio 9, partita 5478, particelle 179, 170, 78-*B*, 78-*c*, 123-*a* e 123-*B*.

(5738)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Monte S. Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6037)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.055.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6038)

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.072.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6039)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di Offagna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.361.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6040)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.836.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6041)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.222.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6042)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.079.658, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6043)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.952.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6044)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.927.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6045)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 20 febbraio 1970 al 12 marzo 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 297/70, n. 348/70 e n. 418/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 20 febbraio 1970 al 26 febbraio 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	48,05
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	34,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,35
	- la zona III (3)	91,35
	- la zona IV (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600	77,15
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,45
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	76,95
	-gli altri paesi terzi	68,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,45
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,95
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,20
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	88,15
	- la zona IV b) (3)	90,95
	- gli altri paesi terzi	80,55
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,35
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85

Periodo dal 27 febbraio 1970 al 5 marzo 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	48,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	41,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	48,05
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	34,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,35
	- la zona III (3)	91,35
	- la zona IV (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600	77,15
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,45
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	76,95
	- gli altri paesi terzi	68,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,45
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,95
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,20
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	88,15
	- la zona IV b) (3)	90,95
	- gli altri paesi terzi	80,55
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,35
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85

Periodo dal 6 marzo 1970 al 12 marzo 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dópo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	48,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	41,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	— l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	48,05
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria, e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	34,75

Numero della Tarifla	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,35
	- la zona III (3)	91,35
	- la zona IV (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85
	- tenero in ceneri da 521 a 600	77,15
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,45
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	76,95
	- gli altri paesi terzi	68,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,45
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,95
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,20
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	88,15
	- la zona IV b) (3)	90,95
	- gli altri paesi terzi	80,55
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,35
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, *n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).*

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I. *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I. Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4969)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 25 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	628,88	628,95	—	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	603,75	603,75	604 —	604,50	—	603,75	604,50	604,50	603,75	603,80
Franco svizzero .	145,82	145,85	145,78	145,85	—	145,82	145,855	145,85	145,82	145,82
Corona danese .	83,95	83,95	83,92	83,905	—	83,95	83,91	83,905	83,95	83,95
Corona norvegese .	88,03	88,03	88,02	88,02	—	88,03	88,025	88,02	88,03	88 —
Corona svedese .	121,43	121,43	121,30	121,26	—	121,45	121,35	121,26	121,43	121,40
Fiorino olandese	173,57	173,55	173,58	173,57	—	173,59	173,57	173,57	173,57	173,55
Franco belga .	12,67	12,673	12,6775	12,675	—	12,67	12,6745	12,675	12,67	12,67
Franco francese	114,05	113,97	114,01	113,98	—	114,06	114,99	113,98	114,05	114 —
Lira sterlina	1508,30	1507,20	1507,75	1507 —	—	1508,30	1506,75	1507 —	1508,30	1507 —
Marco germanico .	173,22	173,22	173,21	173,21	—	173,24	173,18	173,21	173,22	173,19
Scellino austriaco .	24,32	24,32	24,331	24,333	—	24,32	24,33	24,333	24,32	24,32
Escudo portoghese	22,03	22,04	22,03	22,025	—	22,03	22,02	22,025	22,03	22,03
Peseta spagnola .	9,03	9,03	9,05	9,0375	—	9,03	9,015	9,0375	9,03	9,03

Media dei titoli del 25 giugno 1970

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	92 —	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,75	» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	76 —	» » » 5,50 % 1978 . .	99,375
» 5 % (Ricostruzione)	91,05	» » » 5,50 % 1979	99,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	79,60	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,25
» 5 % (Città di Trieste) .	82 —	» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,10
» 5 % (Beni esteri)	77,75	» 5 % (» 1° aprile 1974) .	90,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,95	» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,75
» 5,50 % » » 1968-83	87,45	» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,75
» 5,50 % » » 1969-84	91,45	» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,60	» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,25
» » » 5,50 % 1976 .	99,225	» 5 % (» 1° gennaio 1979) .	94,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1970

Valuta		Valuta	
Dollaro USA .	628,95	Franco belga	12,675
Dollaro canadese	604,50	Franco francese	113,985
Franco svizzero	145,852	Lira sterlina .	1506,875
Corona danese . .	83,907	Marco germanico .	173,195
Corona norvegese	88,022	Scellino austriaco	24,331
Corona svedese	121,305	Escudo portoghese .	22,022
Fiorino olandese .	173,57	Peseta spagnola	9,026

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale, n. 5, in data 17 giugno 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi:

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Bologna;

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna;

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di chimica e chimico-fisica applicata alle caratteristiche di impiego dei materiali, Genova;

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro nazionale di chimica delle sostanze organiche naturali, Milano;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la geofisica della litosfera, Milano;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la geofisica della litosfera, Milano;

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la geofisica della litosfera, Milano;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto motori, Napoli;

Concorso per titoli e per esame colloquio a quattro posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto motori, Napoli;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto motori, Napoli;

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di cibernetica, Arco Felice (Napoli);

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio dei sistemi di controllo e calcolo automatici, Roma;

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio dei sistemi di controllo e calcolo automatici, Roma;

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sull'inquinamento atmosferico, Roma;

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 17 luglio 1970 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 - Roma.

(6362)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di attuario di 2ª classe in prova (ruolo statistico attuariale - categoria direttiva).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di attuario di 2ª classe in prova (ruolo statistico attuariale - categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali;

b) abilitazione all'esercizio della professione di attuario;

c) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età indicato alla lettera *c*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili: orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, numero 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche attuariali;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di attuario;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto;

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore ad attuario principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta sulla tecnica delle assicurazioni sociali;

b) una prova orale sulle seguenti materie:

la materia della prova scritta;

tecnica delle assicurazioni libere sulla vita;

calcolo delle probabilità;

statistica;

diritto della previdenza sociale, con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei limiti del programma di esame allegato *B*).

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *C*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovante il possesso dei titoli di precedenza (riserva di posti) o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi per lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani di caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze (riserve di posti) stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; sordomuti; profughi).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

A) ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto

per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

B) ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dello art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in scienze statistiche attuariali.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di attuario in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza (riserva di posti) o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) ed *i*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di attuario di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7000, da un acconto mensile di L. 10.000, da una indennità integrativa spe-

ciale mensile di L. 11.400, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000 nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità, commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio, all'acconto ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità, commisurata come l'anzidetta tredicesima, in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento dei posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 21 aprile 1970

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . il . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di attuario di 2ª classe in prova (ruolo statistico attuariale - categoria direttiva).

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche attuariali;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di attuario;

e) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . .,

f) di non aver riportato condanne penali (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . e di essere cessat . . a causa di . . . (6);

h) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . .;

. l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale, servizio del personale: .

. l . . sottoscritt. . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dello istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Tecnica delle assicurazioni libere sulla vita*:

1) matematica finanziaria;
2) funzioni biometriche fondamentali;
3) costruzione e perequazione delle tavole di mortalità;
4) valori attuali medi delle principali forme di assicurazione sulla vita;
5) premi puri e di tariffa;
6) riserve matematiche.

2) *Tecnica delle assicurazioni sociali*:

a) nozioni generali:

1) caratteristiche della tecnica delle assicurazioni sociali e sistemi finanziari di gestione;
2) teoria delle collettività;
3) determinazione delle frequenze di un evento assegnato;
4) valori attuali medi fondamentali.

b) Le assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti:

1) generalità;
2) popolazione assicurata e pensionata;
3) i premi;
4) le riserve;
5) bilanci tecnici ed analisi dei risultati di gestione.

c) Assicurazioni dei rischi causati da eventi professionali (infortuni sul lavoro e malattie professionali):

1) generalità;
2) popolazione assicurata e pensionata;
3) i premi;
4) le riserve.

d) Le assicurazioni di inabilità temporanea e assistenza sanitaria:

1) generalità e distinzione;
2) popolazione assicurata;
3) premi e riserve;
4) fattori di riduzione.

e) Le principali basi tecniche:

1) generalità e distinzione;
2) le frequenze di invalidità e ritiro dal lavoro;
3) la mortalità degli attivi, degli invalidi, dei vecchi;
4) l'inabilità permanente e la eliminazione degli inabili nel caso di eventi professionali;
5) le basi demografiche per la valutazione degli oneri familiari;

6) le linee dei salari;
7) l'inabilità temporanea derivante da malattia;
8) i costi per il ricorso all'assistenza sanitaria in caso di malattia;
9) le frequenze di parto;
10) l'inabilità temporanea professionale.

f) Complementi ed estensioni:
1) costo ed efficienza di un sistema di sicurezza sociale;
2) generalizzazione del concetto di sistema finanziario e misure delle principali caratteristiche di tali sistemi;
3) modelli per lo studio delle conseguenze economiche di eventuali riforme di un sistema di sicurezza sociale; è facoltà del candidato dimostrare la conoscenza di tale argomento.

3) *Calcolo delle probabilità:*
1) concetti e principi generali del calcolo delle probabilità;
2) variabili causali e distribuzione di probabilità;
3) principali schemi probabilistici e legge dei grandi numeri;
4) la legge normale delle probabilità;
5) legge degli errori di osservazione.

4) *Statistica:*
1) concetti generali di statistica;
2) il piano della ricerca e la formazione dei dati statistici;
3) la misura dei fenomeni statistici;
4) le medie - proprietà ed uso;
5) misure ed indici della variabilità;
6) la rappresentazione delle distribuzioni e serie statistiche; metodi di interpolazione e perequazione; principali funzioni analitiche;
7) concetti e misure della connessione;
8) la concentrazione;
9) i rapporti statistici;
10) elementi della teoria dei campioni;
11) principali tests di significatività;
12) analisi delle interdipendenze settoriali di un sistema economico (modelli econometrici);
13) elaborazione meccanico-elettronica dei dati: generalità. E' facoltà del candidato dimostrare la conoscenza specifica dell'argomento (diagrammi a blocchi, linguaggi orientati e loro applicazione con particolare riferimento alla tecnica statistico-attuariale).

5) *Diritto della previdenza sociale con particolare riguardo alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

ALLEGATO C

Norme per i concorrenti

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(5867)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico a due posti di operaio in prova di prima categoria (specializzato) con qualifica professionale di « conducente di automezzi con patente D ».

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con qualifica professionale di « conducente di automezzi con patente *D* » presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza di quinta elementare;
2) patente di guida « *D* »;
3) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 40 salvo le elevazioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, a favore di particolari categorie di cittadini.

Gli operai di ruolo in servizio presso l'ENPI, lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
5) avere sempre tenuto buona condotta;
6) sana e robusta costituzione fisica.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220, Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla Direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando nonchè della patente guida, cat. « *D* »;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione;

l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma apposta in calce alla domanda da parte dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione il visto del dirigente dell'unità organica presso la quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ENPI.

Art. 5.

Il concorso consisterà in una prova di accertamento tecnico pratico della idoneità del candidato alla corretta conduzione di autovetture e alla conoscenza del motore e di tutti gli altri organi meccanici ed elettrici.

La durata della prova e la natura di essa sarà stabilita dalla commissione.

Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del giorno, luogo ed ora in cui dovranno sostenere la prova di mestiere.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento per l'identità personale.

Nei confronti del personale dipendente dell'ente che sosterrà la prova di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario.

La commissione esaminatrice esprimerà il proprio giudizio sull'idoneità dei candidati assegnando a ciascuno di essi un punteggio di merito espresso in ventesimi in base all'attitudine e capacità dimostrati.

La prova non si intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno 12/20.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di mestiere la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 6.

I candidati che avranno superato la prova di mestiere dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti prescritti dal successivo art. 7 comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione conseguita da ciascun candidato.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482: capi di famiglia numerosa).

Art. 7.

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 e successivo art. 8, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica di brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del

tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore e mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936 n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante una attestazione rilasciata in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319 dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 8.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma licenza quinta elementare (originale o copia fotostatica autenticata);

2) copia fotostatica autenticata attestante possesso patente guida, cat. «*D*»;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dall'autorità da esso delegata.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite d'età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine);

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di

sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultate dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la condizione fisica dell'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Questi dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre rilasciata da uno specialista otorinolaringoiatra, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a procurre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione delle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento, comporta la decadenza dalla nomina.

Art. 9.

Il vincitore del concorso, che dalla documentazione prodotta a norma dell'art. 8 del presente bando, risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo non inferiore a sei mesi.

Trascorso il periodo di prova, l'impiegato previo giudizio favorevole, sarà nominato in ruolo con delibera presidenziale.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il vincitore del concorso che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'istituto, decadrà dalla nomina ed il suo posto sarà conferito ad altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

Al personale nominato in prova a seguito del concorso di cui al presente bando compete il trattamento economico previsto per gli operai di 1ª categoria (specializzato) cioè una paga annua lorda di L. 952.200 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per paga e quote di aggiunta di famiglia; una indennità integrativa speciale nella misura lorda di L. 21.600 ed una indennità automezzi nella misura lorda di L. 9.800 corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio, nonchè un acconto mensile di L. 10.000 per 15 mensilità.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti categorie del personale statale.

Roma, addì 2 maggio 1970

Il presidente: PREDA

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400

All'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria, 220 - ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello), nato a . . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico a due posti di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato con qualifica professionale di «conducente di automezzi con patente *D*» dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età (tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza il termine per la presentazione della domanda, il 40° anno di età siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della licenza elementare nonchè della patente di guida, cat. «*D*»;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);

d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attual-

mente in servizio militare presso il . di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

g) l'impegno di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

h) l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso

Data .

Firma . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente della unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5576)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1062, in data 8 maggio 1969, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito, formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta dell'11 maggio 1970;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie), 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Francesconi Giovanni	punti	75,225
2. Gilardoni Onorato	»	73,955
3. Martinazzoli Angelo	»	66,790
4. Gregorini Uberto	»	64,685
5. Raza Giuseppe	»	64,320
6. Rocco Pietro Angelo	»	62,390
7. Gelera Enrico	»	60,170
8. Roncali Battista	»	58,805
9. Morosini Augusto	»	58,440
10. Lazzaroni Fausto	»	57,345
11. Ferri Enrico	»	55,110
12. Azzolini Angiolino	»	54,650
13. Zanetti Gian Carlo	»	52,705
14. Del Pecchia Piero	»	52,195
15. Della Torre Carlo	»	51,750
16. Di Benedetto Gaetano	»	50,975
17. Madureri Nello	»	50,185
18. Moretti Gian Carlo	»	49,650
19. Simoncini Antonio	»	45,820
20. Tomasoni Andrea	»	45,335

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3266, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei venti candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Francesconi Giovanni: Botticino;
2) Martinazzoli Angelo: Cedegolo-Sellero;
3) Gregorini Uberto: Ospitaletto;
4) Raza Giuseppe: Dello;
5) Rocco Pietro Angelo: Gargnano (2ª condotta);
6) Gelera Enrico: Tignale;
7) Morosini Augusto D.: Corteno Golgi.

Ai candidati dott. Onorato Gilardoni (2° in graduatoria) e Battista Roncali (8° in graduatoria) non viene assegnata alcuna condotta, perchè quelle da loro indicate con preferenza nella domanda di partecipazione al presente concorso sono già state conferite ai concorrenti che li precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: RAFFO

(5660)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7395 in data 11 dicembre 1969 col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si sono rese vacanti per mancata accettazione delle interessate le condotte dei comuni di Oppido, frazioni Messignadi, Canolo e Staiti assegnate con precedenti decreti;

Ritenuta la necessità di attribuire le condotte suddette alle candidate che seguono nella graduatoria di merito, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

Succi Teresa: Staiti (Unica);
Rotilio Domenica: Canolo (Unica);
Marino Domenica: Messignadi (Oppido).

Il presente decreto dovrà essere pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 11 maggio 1970

Il medico provinciale: LANIA

(5664)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 dicembre 1969, n. 476-476/Legisl. bis.

Regolamento per la corresponsione di un premio speciale al personale direttivo del ruolo tecnico dei lavori pubblici.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1970)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge 23 agosto 1963, n. 8;
Vista la deliberazione n. 3823 di data 31 dicembre 1969;

Decreta:

Art. 1.

La giunta provinciale provvede di anno in anno, con proprio provvedimento, all'accertamento dell'ammontare complessivo delle progettazioni curate dalla provincia e portate a termine nell'anno che si vuole considerare agli effetti della concessione del premio previsto dall'art. 136 della legge 23 agosto 1963, n. 8.

Con lo stesso provvedimento la giunta determina l'ammontare globale del premio, entro la percentuale massima dell'uno per cento sull'ammontare complessivo di cui al primo comma. Nel determinare la percentuale la giunta tiene conto, oltre che della natura delle opere, dell'eventuale acceleramento riscontrato nell'esecuzione delle stesse.

Art. 2.

Per progettazioni curate dalla provincia si intendono quelle elaborate dai funzionari tecnici della carriera direttiva che appartengono all'organico dell'amministrazione.

Non possono essere prese in considerazione opere progettate da personale estraneo all'amministrazione, anche se dirette da funzionari appartenenti a quest'ultima.

Art. 3.

Per l'accertamento dell'ammontare complessivo di cui al primo comma dell'art. 1 del presente regolamento, si ha riguardo agli stati finali delle singole opere, emessi nel corso dell'anno che viene considerato ai fini dell'erogazione del premio.

Non ha alcun rilievo il fatto che la progettazione sia stata effettuata negli anni precedenti.

Art. 4.

Determinato l'ammontare globale del premio in conformità ai precedenti articoli, la giunta procede alla suddivisione del medesimo fra il personale direttivo del ruolo tecnico dei lavori pubblici, fissando il concreto ammontare del premio per ogni singolo funzionario in relazione al numero delle progettazioni curate dal medesimo ed al numero e all'ammontare complessivo dei lavori eseguiti sotto la sua direzione, secondo la seguente formula:

$$R = p + n + c$$

dove R rappresenta la quota relativa al singolo funzionario ai fini della ripartizione, p il numero delle progettazioni effettuate, n il numero delle opere dirette dal medesimo e c il coefficiente da applicarsi in relazione all'ammontare complessivo di spesa delle opere stesse. Detto coefficiente è così stabilito:

Ammontare complessivo delle opere	Coefficente c
fino a 100 milioni	2
da 100 a 250 milioni	4
da 250 a 450 milioni	6
da 450 a 750 milioni	8
oltre i 750 milioni	10

La quota relativa all'ingegnere capo è pari alla quota più alta risultante dal computo di cui sopra, maggiorata del dieci per cento.

Ai fini della ripartizione, l'ammontare globale del premio determinato dalla giunta provinciale entro il limite dell'uno per cento di cui all'art. 1 viene diviso per la somma delle quote relative a ciascun funzionario ed il risultato che ne deriva è moltiplicato a sua volta per ciascuna singola quota, secondo la seguente formula:

$$A = \frac{T}{S} R$$

dove A rappresenta il premio spettante a ciascun funzionario, T l'ammontare globale stabilito dalla giunta provinciale entro il limite dell'uno per cento, R la quota determinata come al primo comma del presente articolo ed S la somma di tutte le quote R.

Art. 5.

Il premio speciale attribuito a ciascun funzionario a norma degli articoli precedenti non deve superare il limite massimo del 50 % dello stipendio in godimento.

Il premio non può essere concesso al dipendente che abbia riportato una nota di qualifica nell'anno considerato inferiore a *distinto*.

Trento, addì 31 dicembre 1969

Il Presidente della giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Registro n. 6, *foglio n.* 197

(5077)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.